

NEWSLETTER N° 4

NOVITÀ SULL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il 7 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 145 del 15 settembre 2017 relativo alla **“Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”**.

Il decreto attua alcune previsioni della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introducendo misure per il recepimento e adeguamento nell’ordinamento italiano del regolamento UE n. 1169/2011 **“a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute”**.

Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

- I prodotti alimentari preimballati (*) destinati al consumatore finale o alle collettività (**) devono **RIPORTARE SUL PREIMBALLAGGIO o su UN’ETICHETTA AD ESSO APPOSTA L’INDICAZIONE DELLA SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO.**
- I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui al punto precedente sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare dispone di più stabilimenti, in etichetta è possibile indicare tutti gli stabilimenti, evidenziando quello effettivo mediante punzonatura o altro segno.

L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L’indirizzo della sede dello stabilimento di confezionamento può essere omesso:

- Quando la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta;
- I prodotti alimentari preimballati riportano il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento n. 854/2004;
- Il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge:

- a) Non riporta sul preimballaggio o sull'etichetta a esso apposta, o sui documenti commerciali, l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 € a 15.000 €;
- b) Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti, ma non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 € a 15.000 €;
- c) Non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'art. 13 del regolamento UE n. 1169/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 € a 8.000 €.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente decreto si applicano a **DECORRERE** dal **CENTOTTANTESIMO** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 7 ottobre 2017.

Gli alimenti immessi sul mercato o già etichettati possono essere commercializzati entro il 7 ottobre 2017 fino all'esaurimento delle scorte.

CLAUSOLA DI MUTUO RICONOSCIMENTO

Quanto previsto dal D.lgs non si applica ai prodotti preimballati:

- In conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- Legalmente fabbricati o commercializzati in Turchia;
- Fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE):

(*) Prodotti preimballati: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

(**) Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Newsletter facente parte del progetto di informazione n° 18446/2016 – PSR Marche 2014/2020 - MO1.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - FA 2A. BANDO: Sottomisura 1.2. - "Operazione A- Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali", con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.